SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 16**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1988, n. 566.

Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

89G0019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 (e la tabella XVIII-*bis* ad esso allegata), con il quale è stato istituito il corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» presso la facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 683, con il quale è stata inserita nello statuto dell'Ateneo di Torino la predetta tabella XVIII-*bis*, relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1980, n. 683, è integrato come segue:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale) per gli studenti iscritti al 3° anno di corso.	istituzioni di anatomia ed istologia patologica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1988
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 276

89A0176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 2456, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 20 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 39, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente:

Art. 40 (*Scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica*). — È istituita una scuola diretta a fini speciali in microelettronica e telematica presso il Politecnico di Torino.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle relative tecnologie microelettroniche in grado di affrontare i problemi relativi all'interconnessione remota di sistemi di elaborazione dell'informazione, alla trasmissione di dati e alle reti locali.

La scuola è articolata in due indirizzi, uno di microelettronica ed uno di telematica, e rilascia il diploma di «esperto in microelettronica e telematica».

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e/o i dipartimenti di automatica e informatica, di elettronica e di matematica del Politecnico.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica I;

istituzioni di matematica II;

fisica;

elettrotecnica;

tecnologie elettroniche;

elementi di programmazione.

2° Anno:

elettronica;

telecomunicazioni;

architettura degli elaboratori.

Indirizzo di microelettronica:

misure elettriche ed elettroniche;

sistemi di elaborazione dell'informazione,

più un insegnamento scelto fra quelli opzionali.

Indirizzo di telematica:

linguaggi e metodi di programmazione;

probabilità e fenomeni aleatori;

elaborazione numerica dei segnali.

3° Anno - indirizzo di microelettronica:

microelettronica;

CAD elettronico,

più quattro insegnamenti scelti fra quelli opzionali.

3° Anno - indirizzo di telematica:

sistemi operativi;

reti di telecomunicazioni;

trasmissione di dati;

telematica e reti locali,

più due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

apparecchiature e metodi di collaudo;

applicazioni gestionali;

automazione degli uffici;

automazione industriale;

basi di dati;

calcolo numerico;

circuiti a microonde e optoelettronica;

compatibilità elettromagnetica;

controlli automatici;

elementi di economia;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

elementi di tecnica aziendale;

elementi di teoria dell'informazione;

elettronica analogica;

elettronica industriale;

elettronica per telecomunicazioni;

fondamenti di informatica;

matematica computazionale;

progetto di sistemi elettronici;

sensori e attuatori;

sistemi di telecomunicazioni;

sistemi informativi;

telemisure e telecomandi;

telecomunicazioni in fibra ottica;

telecomunicazioni via satellite.

Inoltre, per ciascuno dei due indirizzi (microelettronica e telematica) sono da considerarsi opzionali anche gli insegnamenti specifici dell'altro indirizzo.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e della loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del terzo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimentio di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1988
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 370

89A0178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1988.

Finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la tabella *D* della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che fissa in lire 52.650 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988;

Visti i propri decreti n. 110457 del 5 marzo 1988, n. 132405 del 13 maggio 1988, n. 156421 del 10 agosto 1988, n. 165806 del 12 ottobre 1988 e n. 172281 del 28 ottobre 1988, con i quali è stata erogata a carico del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1988 complessivamente la somma di L. 51.627.995.000.000;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, iscritta al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero, non ripartita dal CIPE di L. 1.022.005.000.000 è stata riservata per L. 180.000.000.000 per le necessità finanziarie degli istituti scientifici, istituti zooprofilattici e hansesiani, e per L. 842.005.000.000 per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata;

Visto che il CIPE con delibera del 27 ottobre 1988, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, a valere sulla predetta residua disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1988, di L. 180.000.000.000, riservata, anche, alle necessità finanziarie degli istituti zooprofilattici sperimentali ha assegnato alle regioni interessate, per il finanziamento delle attività degli istituti medesimi, per l'anno 1988, la somma di L. 59.716.000.000, secondo la tabella allegata alla predetta delibera;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione a favore delle regioni interessate della somma complessiva di L. 59.716.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, per il finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1988, nella misura riportata accanto a ciascun istituto nell'allegato prospetto;

Visto il cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato a favore delle regioni interessate l'importo complessivo di L. 59.716.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988, quale finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1988, nella misura indicata per ciascuna regione nell'allegato prospetto.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 59.716.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 59.716.000.000 a favore delle regioni interessate nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicate nell'allegato prospetto.

L'onere complessivo di L. 59.716.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1988
Registro n. 52 Tesoro, foglio n. 200

ALLEGATO

Regioni	Istituti zooprofilattici sperimentali		Totale assegnazione erogazione 1988
Piemonte	I.Z.S. Torino	L.	7.899.000.000
Lombardia	I.Z.S. Brescia	»	13.746.000.000
Veneto	I.Z.S. Padova	»	8.100.000.000
Umbria	I.Z.S. Perugia	»	3.594.000.000
Lazio	I.Z.S. Roma	»	6.526.000.000
Abruzzo	I.Z.S. Teramo	»	4.593.000.000
Campania	I.Z.S. Portici	»	4.249.000.000
Puglia	I.Z.S. Foggia	»	3.024.000.000
Sicilia	I.Z.S. Palermo	»	4.085.000.000
Sardegna	I.Z.S. Sassari	»	3.900.000.000
	Totale	L.	59.716.000.000

89A0189

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1988.

Autorizzazione alla Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., in Treviso, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Treviso;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1987 della Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Treviso, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa e riassicurativa;

Vista la lettera in data 12 luglio 1988, n. 822263, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;

Decreta:

La Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., con sede sociale in Treviso e direzione generale in Bergamo, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami: malattia; corpi di veicoli aerei; altri danni ai beni, per i rischi diversi da quelli già autorizzati; r.c. aeromobili; perdite pecuniarie di vario genere, per i rischi diversi da quelli già autorizzati; tutela giudiziaria; nonché dell'attività riassicurativa, limitatamente agli affari italiani, nel ramo cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0195

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 ottobre 1988.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 dicembre 1985 in materia di riapertura dei termini e modalità per l'erogazione delle somme, ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, concernente «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985, recante «Disposizioni concernenti le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 404» ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 febbraio 1988;

Considerato che, dato corso all'applicazione del succitato decreto 11 dicembre 1985, permane la disponibilità di parte delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge;

Considerato che per l'elevato numero di istanze respinte nel corso della precedente istruttoria — perché pervenute fuori termine o per carenze di carattere formale — le finalità della legge, con particolare riguardo alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, riceverebbero soltanto parziale attuazione;

Ritenuta di conseguenza la necessità di reiterare il decreto ministeriale di esecuzione della legge n. 404 nei limiti delle somme rimaste disponibili;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge saranno prese in considerazione soltanto le domande spedite dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Il periodo minimo di due anni stabilito dagli articoli 3 e 6 della legge circa la disponibilità di ogni veicolo da rottamare o da sostituire è da computare con riferimento alla data di spedizione della domanda.

Qualora la radiazione o la sostituzione dei veicoli sia avvenuta anteriormente alla presentazione della domanda, il periodo minimo di disponibilità, di cui al presente comma deve essere computato con riferimento alla radiazione o alla sostituzione».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 è sostituito dal segente:

«Art. 5. — Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 6 della legge, il pagamento della tassa di possesso degli autoveicoli deve essere effettuato per gli anni di cui al precedente art. 3, salvo il disposto dell'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dall'art. 5, commi 36, 37, 49, 57, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53».

Art. 4.

L'art. 6 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 viene sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Il termine di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985 è riaperto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge devono essere inviate in bollo al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - III Direzione centrale - Divisione 31 - Via Tronto n. 2 - 00198 Roma, a partire da tale data.

La redazione delle domande dovrà essere conforme allo schema di domanda che costituisce parte integrante del presente decreto cui è allegato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in bollo relativa all'impresa:

1) copia autenticata del codice fiscale;

2) copia autenticata del certificato di attribuzione della partita IVA;

3) certificato storico dell'impresa rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;

4) certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori che attesti la data di iscrizione e la permanenza in esso;

5) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza dal quale risulti che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari.

Relativamente al veicolo da acquistare ed al veicolo (od ai veicoli) da rottamare ovvero da sostituire dovranno essere allegati, in copia autenticata ed in bollo:

1) la pag. 3 del modello DGM n. 405 relativo al veicolo nuovo da acquistare, ovvero, in caso di esemplari unici, il certificato di approvazione relativo al veicolo nuovo da acquistare;

2) estratto cronologico del P.R.A., ovvero foglio complementare accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità, per i due anni prescritti, del veicolo (o dei veicoli) da parte dell'impresa istante;

3) carta (o carte) di circolazione;

4) ricevute comprovanti il versamento della tassa di possesso per i due anni antecedenti la data di spedizione dell'istanza ovvero, in caso di smarrimento, denuncia con attestazione A.C.I. di versamento;

5) per rimorchi e carrozzerie intercambiabili: preventivo di spesa dei relativi fornitori.

Le domande devono essere spedite con raccomandata postale, facendo fede la data del timbro postale di accettazione.

La firma in calce ad ogni domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le imprese che intendono effettuare più investimenti devono presentare distinte domande per ogni investimento».

Art. 5.

Il presente articolo integra il disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985.

«Art. 6-*bis*. — L'istruttoria delle domande proseguirà fino ad esaurimento delle somme rimaste disponibili, secondo l'ordine cronologico di spedizione, nel rispetto dell'art. 2 della legge.

In caso di contemporaneità di presentazione delle domande e di correlativa insufficienza di fondi residui l'ordine di priorità verrà fissato in base ai seguenti criteri:

a) per l'art. 3: maggiore numero dei veicoli da rottamare;

b) per l'art. 6 maggiore entità della riduzione di portata tra il veicolo da sostituire e quello da acquistare, (computata per i trattori ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti in data 18 febbraio 1988).

In via sussidiaria e qualora sussista ancora equivalenza tra tali domande:

a) per l'art. 3: maggiore anzianità dell'autoveicolo da rottamare computata, nel caso di più autoveicoli, con riferimento alla somma delle rispettive anzianità;

b) per l'art. 6: maggiore anzianità del veicolo da sostituire».

Art. 6.

Il testo degli articoli 7 e 13 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Ultimata l'istruttoria delle domande e della correlata documentazione, l'amministrazione inviterà le imprese, che sono in possesso dei requisiti prescritti, ad inviare:

a) copia autenticata della fattura quietanzata attestante l'acquisto del veicolo nuovo. In caso di vendita rateale o di locazione finanziaria, fattura attestante il versamento di somma pari all'acconto concordato tra le parti, unitamente a copia del contratto in cui sono fissate le modalità di pagamento;

b) nel caso di contributo concesso ai sensi dell'art. 3: copia autenticata della ricevuta dell'eseguito deposito presso il competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della parte contenente i numeri di matrice del telaio stesso;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione di fatto dell'autoveicolo o degli autoveicoli indicati in tale domanda.

Copia autenticata della dichiarazione del P.R.A. dalla quale risulti che è stata presentata domanda di radiazione dell'autoveicolo o degli autoveicoli ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

d) nel caso di contributo previsto dall'art. 6: copia autenticata dell'atto di vendita dei veicoli sostituiti, ovvero della fattura correlativa, ovvero estratto cronologico del P.R.A. recante l'apposita annotazione relativa alla vendita.

Le imprese cooperative o i consorzi o le imprese associate in cooperative o consorzi dovranno presentare la seguente ulteriore documentazione:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;

2) certificato rilasciato dalla cancelleria società commerciali del tribunale, attestante il libero esercizio delle cooperative.

Per le imprese associate dovrà essere prodotta dichiarazione del presidente della cooperativa o dei consociati che attesti la partecipazione dell'impresa».

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 e 16 del decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO

(Bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Via Tronto, 2 - 00198 ROMA

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nato a .... il ....
residente in .... titolare della ditta individuale «..»
(oppure, per le società: nella sua veste di legale rappresentante della «..»
(ragione sociale o denominazione)
....
(tipo di società - sede sociale)
codice fiscale n. .... e partita IVA n. ....
fa domanda per la concessione del contributo di cui all'art. .... della legge del 30 luglio 1985, n. 404.

A tale fine dichiara che l'impresa:

A) È iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. .... dal..........................

B) È iscritta alla C.C.I.A.A. di ....
(nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane) con il n..................... dal..........................

C) Non ha in corso procedure fallimentari.

D) Intende acquistare il seguente veicolo nuovo di fabbrica:

fabbrica e tipo..;
tara..;
portata utile..;
peso complessivo a pieno carico..;
peso rimorchiabile..;
per le carrozzerie intercambiabili (in caso di sostituzione) tara del veicolo + tara della carrozzeria;
altre eventuali caratteristiche tecniche: trasformazione, carrozzeria con indicazione del peso o della portata utile conseguenti ....;

modalità di acquisto dello stesso (compravendita, leasing. vendita con riserva di proprietà)...;

prezzo del veicolo secondo il listino vigente alla data della domanda..

E) Intende rottamare il/i seguente/i veicolo/i o sostituire il seguente veicolo (1):

fabbrica e tipo...,
targa e telaio...;
portata utile...;
peso complessivo a pieno carico...;
peso rimorchiabile...;
anno di prima immatricolazione..;
data della iniziale acquisizione della disponibilità..............;
dichiarazione di aver pagato le tasse di possesso per le annualità richieste dal presente decreto..;

F) Autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi n. .... del..

G) Dichiara di non aver ottenuto alcun contributo della stessa natura previsto da altre leggi dello Stato o delle regioni per la medesima operazione e di non avere in corso domande per altri contributi (ovvero, in caso affermativo, di avere in corso domande per altri contributi e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di ogni eventuale accoglimento di alcune di esse).

Allega alla presente la seguente documentazione (in bollo e in data non anteriore a tre mesi) relativa all'impresa:

copia autenticata del codice fiscale;

copia autenticata del certificato di attribuzione della partita IVA;

certificato storico dell'impresa rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.:

certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori che attesti la data di tale iscrizione e la permanenza in esso;

certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari.

Relativo ai veicoli:

l'indicazione degli estremi dell'omologazione del veicolo ovvero pag. 3 del modello DGM n. 405 ovvero (in caso di esemplari unici) il certificato di approvazione relativo al veicolo nuovo da acquistare;

estratto cronologico del P.R.A., ovvero foglio complementare accompagnato da dicharazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità, per i due anni antecedenti la data della domanda del/i veicolo/i da rottamare o del veicolo da sostituire (2);

carta/e di circolazione del/i veicolo/i da rottamare o del veicolo da sostituire;

ricevute comprovanti il versamento della tassa di possesso per i due anni antecedenti la data di spedizione dell'istanza, ovvero, in caso di smarrimento, denucia con attestazione ACI di versamento;

preventivo di spesa rilasciato dai relativi fornitori (3).

Le cooperative ed i consorzi dovranno, ulteriormente, indicare:

data di costituzione;

numero e data di iscrizione (per le sole cooperative) nell'apposito registro della prefettura territoriale competente.

Imprese associate in consorzi o cooperative a proprietà divisa, dovranno inoltre dichiarare di quale organismo associativo fanno parte.

...................lì ....

Firma...
(autenticata a norma della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

---

(1) Si può sostituire un solo veicolo.

(2) Al momento della radiazione dalla circolazione o della sostituzione, sui veicoli non devono gravare ipoteche.

(3) Soltanto in caso di sostituzione ex art. 6 di rimorchi, semirimorchi, carrozzerie intercambiabili. La spesa indicata nel preventivo di spesa deve essere esattamente corrispondente a quella risultante sulla fattura di acquisto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 concerne «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 404/1985, concernente le modalità di erogazione dei contributi e l'intervento del F.C. di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente art. 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata.

3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni.

5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467».

— Il testo dell'intero art. 8 del D.M. 11 dicembre 1985 (recante disposizioni concernenti le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 404/1985) è il seguente:

«Art. 8. — Qualora le somme disponibili per l'assegnazione del contributo per la rottamazione e di quello per la sostituzione di veicoli risultino non interamente utilizzate si provvederà, con successivo decreto, a stabilire i termini e le modalità per la concessione dei contributi, fino ad esaurimento delle somme residue».

— Il D.M. 18 febbraio 1988 ha apportato un'integrazione all'art. 14 del D.M. 11 dicembre 1985, nell'ambito delle disposizioni particolari per la sostituzione di veicoli. Il testo dell'intero art. 14 del D.M. 11 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 14. — Il contributo di cui all'art. 6 della legge può essere corrisposto a condizione che la portata del nuovo veicolo abbia una riduzione non inferiore al 5% rispetto alla portata del veicolo sostituito».

— Il testo dell'articolo unico del D.M. 18 febbraio 1988 è il seguente:

«All'art. 14 del decreto ministeriale in data 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, è aggiunto il seguente comma: "In caso di sostituzione di trattori, il contributo di cui al precedente comma è corrisposto a condizione che il peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione che il veicolo nuovo di fabbrica proposto per l'acquisto è atto a formare, sia inferiore almeno del 5% al peso massimo complessivo a pieno carico della combinazione formata con il trattore sostituito"».

— Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 404/1985 è il seguente:

«Art. 3 *(Contributo per la rottamazione di autoveicoli)*. — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative

o consorzi, che acquistino la disponibilità di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o più autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilità da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.

2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.

3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

«Art. 6 *(Contributo per la sostituzione di autoveicoli)*. — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere *g), h)* ed *i)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacità di trasporto.

2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 2. — Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge non saranno prese in considerazione le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 3. — Il periodo minimo di due anni stabilito dagli articoli 3 e 6 della legge, circa la disponibilità di ogni veicolo da rottamare o da sostituire, è da computare con riferimento alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 5. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 6 della legge il pagamento della tassa di possesso autoveicoli (già in circolazione) deve risultare effettuato tempestivamente almeno per gli anni 1983, 1984 e 1985, ovvero, nel caso di prima immatricolazione successiva al 1° gennaio 1983, dalla data di detta immatricolazione, salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dall'art. 5, commi 36, 37 e 57, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53».

— Per i riferimenti normativi contenuti in tale articolo, vedere le note all'art. 5 del D.M. 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 6. — Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge devono essere presentate — redatte in carta da bollo e corredate da copia in carta semplice — al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Via Tronto n. 2 - Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Possono anche essere inviate con raccomandata postale, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata stessa.

Le domande devono contenere:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza dell'imprenditore, per le imprese individuali, ovvero la ragione sociale o la denominazione, con precisazione del tipo di società e della sede sociale, per le imprese societarie; codice fiscale e numero di partita IVA;

2) la data ed il numero di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

3) la data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte, ovvero nell'albo delle imprese artigiane della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente;

4) la dichiarazione che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari;

5) le seguenti indicazioni del veicolo da acquistare: tipo, portata, peso complessivo a pieno carico, nonché ogni altra caratteristica tecnica occorrente per l'individuazione del corrispondente prezzo di listino;

6) le seguenti indicazioni dell'autoveicolo o di ciascuno degli autoveicoli da rottamare, ovvero del veicolo da sostituire: targa, tipo, portata, peso complessivo a pieno carico, anno di prima immatricolazione, data di inizio della acquisita disponibilità, estremi della ricevuta di pagamento della tassa di possesso autoveicoli (già di circolazione); data e numero dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;

7) la dichiarazione di non aver ottenuto alcun contributo della stessa natura previsto da altre leggi dello Stato o delle regioni per la medesima operazione, con la precisazione di avere o meno domande in corso per altri contributi e con l'impegno, nell'ipotesi affermativa, di dare immediata comunicazione alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di ogni eventuale accoglimento di alcune di esse.

Le cooperative ed i consorzi dovranno aggiungere alle suddette indicazioni le seguenti altre:

a) data di costituzione;

b) numero e data di iscrizione — per le sole cooperative — nell'apposito registro della prefettura territorialmente competente.

Le imprese associate, in consorzi o cooperative a proprietà divisa dovranno inoltre, dichiarare di quale organismo associativo fanno parte.

La firma in calce ad ogni domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le imprese che intendono effettuare più investimenti devono presentare distinte domande per ogni investimento».

— Il testo dell'intero art. 20 della legge n. 15/1968 è il seguente:

«Art. 20. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di

identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 404/1985 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.

2. L'80 per cento di tale Fondo è riservato ai contributi previsti dall'art. 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'art. 6.

3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge. Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'art. 8, di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 7 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 7. — Ultimata l'istruttoria delle domande la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III, forma le varie graduatorie e, dopo l'approvazione delle medesime con provvedimento del direttore generale, invita le imprese risultanti in utile posizione in graduatoria a presentare tutti i documenti occorrenti — come da apposito elenco allegato allo stesso invito — a comprova dell'esattezza e della veridicità delle indicazioni e delle dichiarazioni contenute nelle rispettive domande. Le imprese aspiranti ad ottenere il contributo di rottamazione sono inoltre tenute agli adempimenti di cui all'art. 13 del presente decreto».

— Il testo dell'art. 13 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione precedente, è il seguente:

«Art. 13. — Le imprese che ricevono l'invito di cui all'art. 7 del presente decreto devono asportare dal telaio di ciascun autoveicolo da rottamare la parte contenente i numeri di matrice del telaio stesso, depositandola presso il competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — che ne rilascia ricevuta — e provvedere alla demolizione dell'autoveicolo. Le medesime imprese devono inoltre integrare la documentazione da presentare secondo l'elenco annesso al suddetto invito con i seguenti altri documenti:

a) ricevuta dell'eseguito deposito di cui al precedente comma;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà — resa dal firmatario della domanda di contributo a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'avvenuta demolizione di fatto dell'autoveicolo o degli autoveicoli indicati in tale domanda;

c) dichiarazione del pubblico registro automobilistico dalla quale risulti che è stata presentata domanda di radiazione dell'autoveicolo o degli autoveicoli ai sensi dell'art. 61 del vigente codice della strada».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 è il seguente:

«Art. 4. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

— Il testo dell'intero art. 61 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393/1959 è il seguente:

«Art. 61. — L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediata notizia all'ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 50.000».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 del D.M. 11 dicembre 1985, nella formulazione abrogata, vedere, rispettivamente, le note agli articoli 1, 2, 3, 4, 6.

— Il testo dell'art. 16 del D.M. 11 dicembre 1985 era il seguente:

«Art. 16. — Le domande per l'assegnazione del contributo di sostituzione sono graduate secondo le preferenze qui di seguito elencate in ordine di priorità:

1) maggiore anzianità del veicolo da sostituire;

2) maggiore entità della riduzione di portata fra veicolo nuovo e quello da sostituire;

3) maggior peso del veicolo da sostituire;

4) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

5) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi».

89A0227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1988.

Adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1985 e giugno 1986 ed i mesi di luglio 1986 e giugno 1987 è aumentato nella misura del 5,61 per cento;

Considerato che a norma del citato articolo, le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 5,61 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1987 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A0193

DECRETO 27 dicembre 1988.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987 con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1989-90 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1989-90, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato non superiore a L. 500.000: L. 300.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 750.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 1.500.000.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A0194

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 gennaio 1989.

Disposizioni in materia di riconoscimento degli impianti di condizionamento previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414, concernente l'abilitazione degli impianti per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati nel territorio nazionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti CEE n. 23/62 del Consiglio del 20 aprile 1962, n. 58/62 della commissione del 7 luglio 1962, n. 183/64 del Consiglio del 25 novembre 1964, n. 10/65 del Consiglio del 5 febbraio 1965 e n. 41/66 del Consiglio del 19 aprile 1966 relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che recano, tra l'altro, disposizioni fondamentali comuni in materia di qualità degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visti i regolamenti CEE della commissione n. 2638/69 del 24 dicembre 1969, n. 2150/80 del 18 luglio 1980, n. 3471/81 del 4 dicembre 1981, n. 1874/82 del 13 luglio

1982 e n. 860/83 del 12 aprile 1983, recanti modalità di applicazione e di esecuzione in materia di controllo della qualità degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati della esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli;

Considerata la necessità di stabilire, in attesa della disciplina organica della materia, i requisiti che debbono possedere gli impianti di condizionamento per l'effettuazione delle operazioni di normalizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 31 agosto 1988, n. 414, recante norme per l'abilitazione degli impianti di condizionamento suddetti;

Attesa la necessità di procedere agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti tecnici degli impianti di condizionamento previsti all'art. 2 del decreto di cui alla premessa che precede;

Ritenuto che l'attuale disponibilità di personale dell'AI.M.A. in relazione alla consistenza dei ruoli e particolarmente dell'ufficio ispettivo, al quale sono assegnati i compiti di ispezione e vigilanza sulle operazioni e sugli adempimenti connessi agli interventi dell'A.I.M.A., non consentono di far fronte adeguatamente alle esigenze per i controlli da effettuare in merito alla regolare applicazione delle disposizioni sopra dette;

Ritenuto, pertanto, che è necessario affidare l'effettuazione di detti controlli anche all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Ferma restando la competenza dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., al rilascio dell'autorizzazione agli interessati a svolgere le operazioni di classificazione, di imballaggio e presentazione nonché di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari, al fine della loro conformità con le norme di qualità, di cui alla vigente normativa comunitaria, gli accertamenti sul possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti tecnici richiesti per l'iscrizione all'albo previsto all'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414, sono svolti, oltre che direttamente dall'A.I.M.A., anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi.

Roma, addì 4 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, è pubblicata la circolare dell'A.I.M.A. 12 dicembre 1988, n. 20, recante norme esplicative per l'applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 414/1988.

89A0212

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1989.

Autorizzazione, per l'anno 1989, agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE,

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta l'opportunità che agli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia riconosciuto il potere di accesso presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale;

Considerata la necessità di emanare il decreto previsto nell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Gli ispettori tributari nominati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati, nell'anno 1989, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0211

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 12 dicembre 1988, n. 20.

Disposizioni relative all'abilitazione e riconoscimento degli impianti per il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati nel territorio nazionale. (Applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414).

I. GENERALITÀ.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988, del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 414, relativo all'abilitazione degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati sul territorio nazionale, si rende necessario dare pratica attuazione al disposto dell'art. 2 del succitato provvedimento mediante l'emanazione di apposite direttive per il riconoscimento e l'abilitazione delle imprese che gestiscono gli impianti di condizionamento.

Ai fini di quanto sopra, è istituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., l'albo previsto al penultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 414/88. Esso assume la denominazione di «Albo degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari».

Le imprese interessate all'iscrizione all'albo debbono presentare all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, domanda in carta da bollo debitamente sottoscritta dal titolare dell'impresa con firma autenticata, indirizzata al Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. *entro il 31 marzo di ogni anno.* Le domande dovranno pervenire all'A.I.M.A esclusivamente mediante lettera raccomandata A.R. e, per il termine di presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

Possono presentare domanda di iscrizione tutte le persone, fisiche e giuridiche, nonché le aziende agricole e gli organismi associativi che gestiscono gli impianti di condizionamento a qualsiasi titolo.

II. REQUISITI SOGGETTIVI.

Le domande dovranno contenere i seguenti elementi:

a) *se trattasi di persone fisiche o ditte individuali:*

nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;

residenza e domicilio;

numero di codice fiscale e partita IVA;

numero di recapito telefonico ed, eventualmente, del telex;

b) *se trattasi di persone giuridiche ed organismi associativi:*

denominazione o ragione sociale;

sede e domicilio legale;

nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché qualifica del legale rappresentante;

numero di codice fiscale e partita IVA;

numero di recapito telefonico ed eventualmente del telex.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *per le persone fisiche e ditte individuali:*

certificato di nascita, di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza, certificato del casellario giudiziario generale;

certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, con l'indicazione dell'attività specifica della ditta (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);

b) *per le persone giuridiche ed organismi associativi:*

copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati con le ultime variazioni;

certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con l'indicazione dell'attività specifica della società (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);

certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la società, dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); limitatamente alle società cooperative agricole, si richiede inoltre il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente;

certificato di nascita, residenza, di stato di famiglia, di cittadinanza, del casellario giudiziario generale dei legali rappresentanti e del direttore tecnico dell'impianto;

c) *per le associazioni dei produttori, legalmente riconosciute ed iscritte all'albo nazionale di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967:*

copia del decreto di riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto, integrato da idonea documentazione contenente l'indicazione del legale rappresentante alla data di presentazione della domanda;

certificato di nascita, di residenza, di stato di famiglia, del casellario giudiziario generale dei legali rappresentanti e del direttore tecnico dell'impianto.

Le associazioni dei produttori che, per lo svolgimento delle operazioni di condizionamento intendano avvalersi delle strutture operative e degli impianti messi a disposizione delle stesse dai soci, singoli o associati, potranno presentare un'unica domanda di iscrizione,

corredata della documentazione richiesta per il riconoscimento, relativa ad ogni singolo impianto del quale hanno la disponibilità e per il quale si chiede l'iscrizione all'albo, ferma restando unica la rappresentanza legale, relativamente ai compiti da svolgere per la normalizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

In tal caso le associazioni devono presentare, oltre ai documenti anzidetti, apposita dichiarazione dei soci, da cui risulti che i loro impianti sono messi a disposizione dell'associazione cui aderiscono e che delegano la stessa a presentare domanda per il riconoscimento e l'abilitazione allo svolgimento dei compiti di normalizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

III. REQUISITI OGGETTIVI TECNICI.

Per l'iscrizione all'albo, i richiedenti, siano essi persone fisiche, giuridiche od organismi associati, dovranno possedere i seguenti requisiti oggettivi tecnici:

Agrumi e frutta fresca

a) *Magazzini di condizionamento.*

Superficie minima di base coperta per la ricezione, lavorazione e predisposizione del prodotto: mq 1.500, di cui mq 600 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento.

Le condizioni di agibilità, illuminazione, aereazione, ed igienico-sanitarie dei locali debbono rispondere alle vigenti prescrizioni di legge.

b) *Attrezzature di condizionamento.*

Dotazione di attrezzature meccaniche per la pulizia, selezione e calibrazione dei prodotti, fatta eccezione per l'uva da tavola, con capacità minima pari a q.li 200/giorno.

Dotazione di attrezzature di magazzino per la pesatura, per il trasporto interno, e la lavorazione dei prodotti (bascule o bilici, carrelli trasportatori, banchi di selezione, d'impacco e confezionamento, scorta di imballaggio e quant'altro necessario per un razionale svolgimento dell'attività).

c) *Capacità di conservazione:* celle frigorifere e/o di maturazione per q.li. 1.000.

Ortaggi

a) *Magazzini di confezionamento.*

Superficie complessiva minima di base coperta per la ricezione, lavorazione e predisposizione del prodotto: mq 1.500.

b) *Attrezzature di condizionamento.*

Dotazione, a seconda dei singoli prodotti, di idonee attrezzature meccaniche per la pulizia, selezione e calibrazione dei prodotti commercializzati dall'impresa, aventi comunque una capacità minima pari a q.li 200/giorno.

Dotazione di attrezzature di magazzino per la pesatura, il trasporto e la lavorazione dei prodotti (bascule o bilici, carrelli trasportatori, banchi di selezione, d'impacco e confezionamento, scorta di imballaggio e quant'altro necessario per un razionale svolgimento dell'attività relativa).

Tali requisiti dovranno essere specificatamente indicati in domanda, con particolare riguardo all'elencazione analitica delle attrezzature di condizionamento in dotazione ai richiedenti. Alla domanda stessa, inoltre, dovrà essere allegato un disegno planimetrico in scala dell'impianto di condizionamento.

Dovrà, infine, essere indicata nella domanda, oltre ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, anche la potenzialità lavorativa, espressa in quintali-giorno, dell'impianto di condizionamento per il quale dovrà essere emesso, da parte dell'A.I.M.A., il provvedimento di autorizzazione.

IV REQUISITI OGGETTIVI ECONOMICI.

Per l'iscrizione all'albo, i richiedenti dovranno, altresì:

avere l'effettiva e immediata disponibilità di capitali per far fronte alle operazioni e incombenze previste dal decreto ministeriale n. 414/88; a tal fine dovranno allegarsi alla domanda di iscrizione idonee referenze bancarie o altri documenti che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

dimostrare, mediante un certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S., di essere in regola, per gli ultimi due anni, con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente;

documentare l'importo dell'IVA versata nell'ultimo biennio;

esibire un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dei tributi versati nell'ultimo quinquennio;

produrre copia autenticata del bilancio aziendale, ad eccezione delle persone fisiche, relativo agli ultimi due anni, con relative delibere di approvazione degli organi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, il bilancio medesimo deve essere corredato da relazione economico-contabile di un tecnico iscritto ad un albo professionale.

V ISTRUTTORIA E RICONOSCIMENTO.

Alla scadenza del termine di presentazione, le domande di iscrizione verranno sottoposte ad un esame di istruttoria sommaria da parte dell'A.I.M.A. al fine di riscontrare la completezza documentale, richiesta a corredo della domanda stessa, oltre l'indicazione dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, indicati nella presente circolare. L'A.I.M.A., a mezzo di proprio personale, e con la collaborazione del personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione delle frodi, procederà alla successiva verifica in loco, presso la sede degli impianti di condizionamento, per l'accertamento materiale della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di idoneità richiesti per l'iscrizione all'albo. Di quanto sopra, verrà redatto apposito verbale di ricognizione firmato in contraddittorio tra il rappresentante della P.A. ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente l'iscrizione.

Le domande risultate carenti di documenti in sede di istruttoria sommaria e quelle risultate non rispondenti alle condizioni ed ai requisiti di idoneità richiesti, nella

successiva fase del controllo materiale effettuato presso la sede dell'impianto di condizionamento, verranno respinte dall'A.I.M.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. delibera sulle domande di iscrizione all'albo ritenute idonee, oltre che sull'eventuale temporanea sospensione o sulla definitiva cancellazione di eventuali iscritti.

L'autorizzazione alla gestione degli impianti di condizionamento è data dall'A.I.M.A. ai richiedenti riconosciuti idonei, mediante emissione di proprio decreto a firma del presidente dell'Azienda.

VI. SOSPENSIONE DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando nei confronti del gestore dell'impianto di condizionamento si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impianto o dei legali rappresentanti delle persone giuridiche che gestiscono le stazioni di condizionamento per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) irregolarità o negligenza nello svolgimento delle operazioni di condizionamento;

4) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale e previdenziale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

5) reiterata e accertata indisponibilità temporanea delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento.

L'iscrizione all'albo verrà, altresì, sospesa qualora a carico degli iscritti avvengano variazioni dei loro requisiti di idoneità, sia tecnica che economica, e le stesse non siano state comunicate all'A.I.M.A. entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione.

Il provvedimento di sospensione, a firma del presidente dell'A.I.M.A., ne determina la durata e stabilisce le condizioni e i termini per l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'iscritto.

VII. CANCELLAZIONE DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'iscritto;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati per i quali era stato emesso provvedimento di temporanea sospensione dell'iscritto;

3) applicazione definitiva, a carico del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'organismo o società che gestisce l'impianto, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 e all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) gravissima negligenza, colpa o malafede nell'esecuzione delle operazioni di condizionamento;

5) recidiva e accertata indisponibilità assoluta delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento.

La cancellazione dall'albo può essere disposta, infine, a richiesta dell'iscritto.

Il provvedimento di cancellazione, a firma del presidente dell'A.I.M.A., viene portato a conoscenza dell'interessato, così come quello di sospensione, con le stesse modalità e procedure previste per la reiezione delle domande di iscrizione all'albo risultate carenti di documentazione o dei requisiti tecnici-economici idonei all'iscrizione stessa.

VIII. GENERALITÀ.

Compatibilmente con i tempi tecnici a disposizione dell'A.I.M.A. per l'istruttoria delle domande e per i conseguenziali adempimenti amministrativi atti all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione, l'iscrizione all'albo diverrà operante a decorrere dall'inizio della prossima campagna di commercializzazione degli ortofrutticoli 1989-90 con precedenza per i seguenti prodotti normalizzati dalla CEE, con propri regolamenti:

mele, pere, pesche, nettarine (comprese le pesche noci), arance, limoni, mandarini e clementine.

L'amministrazione si riserva di dare pratica attuazione ai successivi articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 414/88, mediante emissione di ulteriore circolare esplicativa.

Il Ministro-Presidente: MANNINO

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, è pubblicato il D.M. 4 gennaio 1989 recante disposizioni per l'applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 414 1988.

89A0220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 gennaio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso sindacato UIL-Scuola, via Marino Laziale n. 44, Roma.

89A0253

MINISTERO DEL TESORO

N. 7

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338,600	1338,600	1338,60	1338,600	1338,600	1338,60	1338,600	1338,600	1338,600	1338,60
Marco germanico	733,100	733,100	732,30	733,100	733,100	733,10	733,100	733,100	733,100	733,10
Franco francese	214,970	214,970	215 —	214,970	214,970	214,93	214,990	214,970	214,970	214,97
Fiorino olandese	649,050	649,050	648,75	649,050	649,050	649,05	649 —	649,050	649,050	649,05
Franco belga	34,989	34,989	35 —	34,989	34,989	34,98	34,995	34,989	34,989	34,98
Lira sterlina	2374,500	2374,500	2376 —	2374,500	2374,500	2374,50	2376,700	2374,500	2374,500	2374,50
Lira irlandese	1960 —	1960 —	1961 —	1960 —	1960 —	1960 —	1959 —	1960 —	1960 —	—
Corona danese	189,500	189,500	189,50	189.500	189,500	189,50	189,570	189,500	189,500	189,50
Dracma	8,828	8,828	8,84	8,828	—	—	8,830	8,828	8,828	—
E.C.U.	1527 —	1527 —	1526,25	1527 —	1527 —	1527 —	1526,900	1527 —	1527 —	1527 —
Dollaro canadese	1114,850	1114,850	1114,50	1114,850	1114,850	1114,85	1114,500	1114,850	1114,850	1114,85
Yen giapponese	10,605	10,605	10,60	10,605	10,605	10,60	10,605	10,605	10,605	10,60
Franco svizzero	860,380	860,380	859 —	860,380	860,380	860,38	862,200	860,380	860,380	860,38
Scellino austriaco	104,270	104,270	104,15	104,270	104,270	104,27	104,272	104,270	104,270	104,27
Corona norvegese	201,220	201,220	201 —	201,220	201,220	201,22	201,350	201,220	201,220	201,22
Corona svedese	214,230	214,230	213,90	214,230	214,230	214,23	214,240	214,230	214,230	214,23
FIM	315,950	315,950	315,80	315,950	315,950	315,95	315,050	315,950	315,950	—
Escudo portoghese	8,941	8,941	8,94	8,941	8,941	8,94	8,942	8,941	8,941	8,94
Peseta spagnola	11,705	11,705	11,72	11,705	11,705	11,70	11,706	11,705	11,705	11,70
Dollaro australiano	1162 —	1162 —	1167 —	1162 —	1162 —	1162 —	1163 —	1162 —	1162 —	1162 —

Media dei titoli dell'11 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,250
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,525
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,725
» » » 21- 4-1987/94	72,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,525
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	86.125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	101,725
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,575
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,675
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	99,925
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	99,975
» » » » 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,825
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	97,725
» » » » 1-11-1987/92	97,725
» » » » 1-12-1987/92	98,100
» » » » 18- 6-1986/93	95,175
» » » » 17- 7-1986/93	95,625
» » » » 19- 8-1986/93	98,450
» » » » 18- 9-1986/93	95,125
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 19-12-1986/93	96,775
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 1- 1-1988/93	97,575
» » » » 1- 2-1988/93	97,325
» » » » 1- 3-1988/93	97,225
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1- 6-1988/93	98,350
» » » » 1-10-1987/94	97,450
» » » » 1- 2-1985/95	97,550
» » » » 1- 3-1985/95	93,475
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93,250
» » » » 1- 7-1985/95	94,500
» » » » 1- 8-1985/95	94,275
» » » » 1- 9-1985/95	94,350
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,925
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,675
» » » » 1- 2-1986/96	95,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,375
» » » » 1- 4-1986/96	93,900
» » » » 1- 5-1986/96	93,850
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	94,250
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	93,975
» » » » 1-10-1986/96	94 —
» » » » 1-11-1986/96	94,475
» » » » 1-12-1986/96	95,550
» » » » 1- 1-1987/97	94,900
» » » » 1- 2-1987/97	94,425
» » » » 18- 2-1987/97	94,575
» » » » 1- 3-1987/97	94,475
» » » » 1- 4-1987/97	93,900
» » » » 1- 5-1987/97	93,925
» » » » 1- 6-1987/97	93,675
» » » » 1- 7-1987/97	93,725
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
» » » » 1- 9-1987/97	96,925
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	100,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,550
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,900
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,650
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	98,750
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,125
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,725
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,975
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,725
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,725
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,150
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,300
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,575
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,700
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,400
» » » 9,25% 1-10-1990	97,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	97,050
» » » 9,25% 1-12-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,725
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,775
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,875
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,950
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,625
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,550
» » » » 1983/90 11,50%	105,300
» » » » 1984/91 11,25%	106 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,225
» » » » 1984/92 10,50%	106,300
» » » » 1985/93 9,60%	102,250
» » » » 1985/93 9,75%	103,300
» » » » 1985/93 9,00%	101,575
» » » » 1985/93 8,75%	100,700
» » » » 1986/94 8,75%	100,350
» » » » 1986/94 6,90%	94,850
» » » » 1987/94 7,75%	95,200

89A0259

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

N. 8

Corso dei cambi del 12 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1339,85	1339,85	—	1339,85	1339,85	1339,85	1340,75	1339,85	1339,85	1339,35
Marco germanico	736,40	736,40	—	736,40	736,40	736,40	737,40	736,40	736,40	736,40
Franco francese	215,98	215,98	—	215,98	215,98	215,98	216,15	215,98	215,98	215,98
Fiorino olandese	653,23	653,23	—	653,23	653,23	653,23	652,36	653,23	653,23	653,22
Franco belga	35,19	35,19	—	35,19	35,19	35,19	35,22	35,19	35,19	35,19
Lira sterlina	2401,25	2401,25	—	2401,25	2401,25	2401,25	2404,10	2401,25	2401,25	2401,25
Lira irlandese	1968,75	1968,75	—	1968,75	1968,75	1968,75	1970 —	1968,75	1968,75	—
Corona danese	190,18	190,18	—	190,18	190,18	190,18	190,22	190,18	190,18	190,18
Dracma	8,875	8,875	—	8,875	—	—	8,88	8,875	8,875	—
E.C.U.	1534,40	1534,40	—	1534,40	1534,40	1534,40	1534 —	1534,40	1534,40	1534,40
Dollaro canadese	1120,70	1120,70	—	1120,70	1120,70	1120,70	1120,50	1120,70	1120,70	1120,70
Yen giapponese	10,645	10,645	—	10,645	10,645	10,64	10,646	10,645	10,645	10,65
Franco svizzero	866,25	866,25	—	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25
Scellino austriaco	104,86	104,86	—	104,86	104,86	104,86	104,883	104,86	104,86	104,86
Corona norvegese	202 —	202 —	—	202 —	202 —	202 —	202,09	202 —	202 —	202 —
Corona svedese	215,20	215,20	—	215,20	215,20	215,20	215,30	215,20	215,20	215,20
FIM	317,35	317,35	—	317,35	317,35	317,35	317,60	317,35	317,35	—
Escudo portoghese	8,947	8,947	—	8,947	8,947	8,94	8,947	8,947	8,947	8,95
Peseta spagnola	11,71	11,71	—	11,71	11,71	11,71	11,722	11,71	11,71	11,71
Dollaro australiano	1162,20	1162,20	—	1162,20	1162,20	1162,20	1162,80	1162,20	1162,20	1162,20

Media dei titoli del 12 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,600
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,350
» » » 22- 6-1987/91	86,725
» » » 18- 3-1987/94	73 —
» » » 21 4-1987/94	72,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	86,250
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,550
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	99,950
» » » » 1- 9-1984/91	99,950
» » » » 1-10-1984/91	99,975
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	97,675
» » » » 19- 5-1986/92	96,825
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	97,700
» » » » 1-11-1987/92	97,625
» » » » 1-12-1987/92	98,050
» » » » 18- 6-1986/93	95,225
» » » » 17- 7-1986/93	95,575
» » » » 19- 8-1986/93	95,125
» » » » 18- 9-1986/93	95,750
» » » » 20-10-1986/93	96,125
» » » » 19-12-1986/93	96,750
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 1- 1-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,300
» » » » 1- 3-1988/93	97,225
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1- 6-1988/93	98,325
» » » » 1- 7-1988/93	98,475
» » » » 1-10-1987/94	97,445
» » » » 1- 2-1985/95	97,325
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93,275
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,250
» » » » 1- 9-1985/95	94,350
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,925
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,375
» » » » 1- 4-1986/96	93,900
» » » » 1- 5-1986/96	93,850
» » » » 1- 6-1986/96	93,900
» » » » 1- 7-1986/96	94,225
» » » » 1- 8-1986/96	94,125
» » » » 1- 9-1986/96	94,050
» » » » 1-10-1986/96	93,925
» » » » 1-11-1986/96	94,450
» » » » 1-12-1986/96	95,475
» » » » 1- 1-1987/97	94,900
» » » » 1- 2-1987/97	94,425
» » » » 18- 2-1987/97	94,550
» » » » 1- 3-1987/97	94,475
» » » » 1- 4-1987/97	93,875
» » » » 1- 5-1987/97	93,900
» » » » 1- 6-1987/97	93,625
» » » » 1- 7-1987/97	93,925
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
» » » » 1- 9-1987/97	97,925
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989	100,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,650
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,300
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,800
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,600
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,725
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,975
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,625
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,600
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,675
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,100
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,575
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,975
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,175
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,375
» » » 9,25% 1-10-1990	97,026
» » » 11,50% 1-10-1990	99,775
» » » 9,25% 1-11-1990	97,050
» » » 9,25% 1-12-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,375
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,750
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,675
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,200
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,575
» » » » 1983/90 11,50%	105,200
» » » » 1984/91 11,25%	105,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,375
» » » » 1984/92 10,50%	106,200
» » » » 1985/93 9,60%	103,025
» » » » 1985/93 9,75%	103,500
» » » » 1985/93 9,00%	101,625
» » » » 1985/93 8,75%	101,300
» » » » 1986/94 8,75%	100,300
» » » » 1986/94 6,90%	94,625
» » » » 1987/94 7,75%	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M12019

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 e 11,50% di scadenza 1° agosto 1992, al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 27 luglio 1988 e 5 agosto 1988 (art. 7), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1988, si rende noto che il 25 gennaio 1989 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° agosto 1990 e 11,50% di scadenza 1° agosto 1992.

89A0169

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/4985 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 831.873.750 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 886.859.000 iscritto a ruolo a nome della contribuente Rutar Daniela.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4757 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Casteggio (Pavia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.433.939.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.476.157.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Cantine Piana di Piana Angelo e C. S.a.s.; Vinicola S. Quirico S.a.s. di Ferrari e C Su Vin. di Ferrari Emilio e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4897-4898 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castellamonte (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.026.700.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.077.108.834 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Grandi Romolo, Soggiorno Tabor S.n.c. di Grandi Romolo, Immobiliare Annamaria di Grandi Romolo, Centro informazione dentale di Grandi Romolo, Calore Rosalia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4983 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cesano Maderno (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.249.802.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.303.473.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Catania Sebastiano e Luisi Lucia Maria Pia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5140 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto (Treviso) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.247.041.200.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.447.163.582.036 iscritto a ruolo a nome del sig. Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4917 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Schio (Vicenza) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.454.342.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 14.752.339.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Masgon Gilberto.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5139 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Treviso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.362.632.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.630.520.717.014 iscritto a ruolo a nome delle ditte Brunello Silvio e Brunello Bruno.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A0167

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto privato comparato.

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingnegneria:
motori per missili;
dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi numerica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
contabilità di Stato.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia umana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 ~~in favore dei~~ lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Teleprint sud*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 14 giugno 1985:

periodo: dal 10 giugno 1988 al 6 dicembre 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 16 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Astra centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 23 settembre 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.d.f. E.T.I.*, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), a decorrere dal 2 marzo 1986:

periodo: dal 27 febbraio 1988 al 24 agosto 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 marzo 1986:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 24 aprile 1988 al 20 ottobre 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. O.C.M.A.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 18 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 28 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dall'8 ottobre 1985:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 29 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 29 aprile 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dal 12 maggio 1988 al 7 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Curtisa*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 7 giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno), a decorrere dal 18 settembre 1986:

periodo: dal 19 marzo 1988 al 14 settembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 23 gennaio 1988 al 20 luglio 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fabbrica Sciallerie Nembri*, con sede in Carugo (Como) e stabilimento di Carugo (Como), a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 24 giugno 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre Imballagi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 9 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre Imballagi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 2 giugno 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *A.r.l. Mobilcoop Medicina*, con sede in Medicina (Bologna) e stabilimento di Medicina (Bologna), a decorrere dal 2 febbraio 1986:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 25 marzo 1986:

periodo: dal 26 settembre 1987 al 23 marzo 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 27 settembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 28 febbraio 1986;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Sassarese gomme*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 21 luglio 1986:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 ottobre 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Gasperini Giuliano & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 18 marzo 1987:

periodo: dal 22 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cosmin*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari e Capoterrra (Cagliari), a decorrere dal 30 dicembre 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dall'11 settembre 1978;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Tra.Im.*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Sperate (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Tra.Im.*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Sperate (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 4 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 14 febbraio 1987.

periodo: dal 16 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 14 gennaio 1988 all'11 luglio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 25 febbraio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rotoluft*, con sede in Barogiano (Potenza) e stabilimento di Barogiano (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 18 marzo 1988 al 13 settembre 1988
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 luglio 1988.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 18 marzo 1988 al 13 settembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 luglio 1988.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cinquini Incab*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo, a decorrere dal 27 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cinquini Incab*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo, a decorrere dal 27 agosto 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 luglio 1987:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 5 aprile 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 luglio 1987:

periodo: dal 6 aprile 1988 al 4 luglio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio mare di A. Reina*, con sede in Pero (Milano) e stabilimento di Pero (Milano), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 maggio 1988;
CIPI 29 novembre 1985: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maglificio mare di A. Reina*, con sede in Pero (Milano) e stabilimento di Pero (Milano), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 29 novembre 1985: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio B.P.M.*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Castiglione delle Stiviere (Mantova), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 31 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio B.P.M.*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Castiglione delle Stiviere (Mantova), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 1° aprile 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 31 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 ottobre 1987:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 14 luglio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 ottobre 1987:

periodo: dal 15 luglio 1988 al 12 ottobre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ve.Ga.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 7 maggio 1987:

periodo: dall'8 novembre 1987 al 10 febbraio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ve.Ga.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 7 maggio 1987:

periodo: dall'11 febbraio 1988 al 10 maggio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.I.M.A. - Coop. interregionale muratori affini*, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) ed unità produttive in provincia di Bologna, a decorrere dal 26 giugno 1987:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 28 marzo 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.I.M.A. - Coop. interregionale muratori affini*, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) ed unità produttive in provincia di Bologna, a decorrere dal 26 giugno 1987:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 26 giugno 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Impa Tortoriello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Impa Tortoriello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 30 giugno 1988 al 27 settembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Torino) e stabilimento di Cellole (Caserta), a decorrere dal 12 marzo 1988:

periodo: dal 12 marzo 1988 al 9 giugno 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Torino) e stabilimento di Cellole (Caserta), a decorrere dal 12 marzo 1988:

periodo: dal 10 giugno 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 maggio 1984:

periodo: dal 4 novembre 1987 al 2 febbraio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 maggio 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1988 al 2 maggio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), a decorrere dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 novembre 1987;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), a decorrere dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 29 novembre 197 al 26 febbraio 1988;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Webo Electronics & Company*, con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Ancona), a decorrere dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 6 aprile 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Webo Electronics & Company*, con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Ancona), a decorrere dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 7 aprile 1988 al 5 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 15 ottobre 1987 al 12 gennaio 1988;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 13 gennaio 1988 all'11 aprile 1988;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppe di Salvaro (Bologna) e stabilimento di Pioppe di Salvaro (Bologna), a decorrere dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 27 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppe di Salvaro (Bologna) e stabilimento di Pioppe di Salvaro (Bologna), a decorrere dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 maggio 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 27 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 14 gennaio 1988 al 12 aprile 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 13 aprile 1988 all'11 maggio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *D.p.s. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento di Magnago (Milano), a decorrere dal 3 aprile 1984:

periodo: dal 6 ottobre 1987 al 4 gennaio 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *D.p.s. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento di Magnago (Milano), a decorrere dal 3 aprile 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 3 aprile 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *D.p.s. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento di Magnago (Milano), a decorrere dal 3 aprile 1984:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.M.C.*, con sede in Barbania Canavese (Torino) e stabilimento di Barbania Canavese (Torino), a decorrere dal 30 luglio 1984:

periodo: dal 30 gennaio 1988 al 28 aprile 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.M.C.*, con sede in Barbania Canavese (Torino) e stabilimento di Barbania Canavese (Torino), a decorrere dal 30 luglio 1984:

periodo: dal 29 aprile 1988 al 27 luglio 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Spa.Me.Con. Forniture civili e militari*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 12 settembre 1984:

periodo: dal 9 marzo 1988 al 6 giugno 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Spa.Me.Con. Forniture civili e militari*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 12 settembre 1984:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 11 aprile 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prefabbricati Valsugana*, con sede in Grigno Valsugana (Trento) e stabilimento di Grigno Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1984:

periodo: dal 19 aprile 1988 al 18 luglio 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prefabbricati Valsugana*, con sede in Grigno Valsugana (Trento) e stabilimento di Grigno Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1984:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 16 ottobre 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Lainate*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Lainate*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), a decorrere dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 6 ottobre 1987 all'8 gennaio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), a decorrere dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 7 aprile 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mangimi Marzoli*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mangimi Marzoli* con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1988 al 1° marzo 1989
CIPI 4 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in maglieria esterna e intimo, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980:

periodo: dal 6 marzo 1988 al 3 giugno 1988;
CIPI 14 ottobre 1981 con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 2 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 14 luglio 1988;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), a decorrere dal 12 maggio 1983:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

87) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in provincia di Cagliari, a decorrere dal 26 maggio 1983:

periodo: dal 14 febbraio 1988 all'11 agosto 1988;
CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 15 aprile 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gazzola* con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 3 gennaio 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 16 giugno 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 13 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simat*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), a decorrere dall'8 luglio 1984:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 4 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 15 febbraio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 27 gennaio 1988: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fusite italiana*, con sede in Ravina (Trento) e stabilimento di Ravina (Trento), a decorrere dal 29 agosto 1984:
periodo: dall'8 febbraio 1988 al 5 agosto 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. New Daily American*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:
periodo: dal 16 febbraio 1988 al 13 agosto 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 28 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

89A0152

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali della strada a scorrimento veloce «Teverola-Nola»

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1988, n. 1825/87, la strada a scorrimento veloce «Teverola-Nola» viene classificata statale quale variante della s.s. n. 7-*bis*.

Il tratto sotteso della s.s. n. 7-*bis*, compreso tra i km 11+850 e 50+000 viene declassificato a comunale.

Conseguentemente la s.s. n. 7-*bis* assume i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto s.s. n. 7 a Capua-Teverola-Svincolo di Acerra - Svincolo di Nola - Innesto s.s. n. 7 presso Pianodardine», con riduzione dell'estesa da km 87+850 a km 77+000.

89A0168

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto del 31 agosto 1988 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedenti decreti, viene attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicato:

MAIS

Litio, classe FAO 500 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da: S.E.S. Iberica, Avenida de Cataluna n. 287, Zaragoza (Spagna) a: Agri Seed, Chatham, Ontario (Canada);

Britta, classe FAO 300 decreto ministeriale di iscrizione 30 maggio 1987; Carmen, classe FAO 300 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo1988; Cardan, classe FAO 400 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988; Brabant, classe FAO 600 decreto ministeriale di iscrizione 30 maggio 1987; Calipso, classe FAO 600 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da: Semenitala S.p.a. - Centro selezione vegetale KVS - Via Grimaldi, 8 - 40122 Bologna a: Coker Italia S.r.l. - Via S. Stefano, 11 - 40125 Bologna;

Clint, classe FAO 600 decreto ministeriale di iscrizione 30 maggio 1987; Gordon, classe FAO 700 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo1988; Roger, classe FAO 700 decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da: Renk Int. Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - 40065 Pianoro (Bologna) a: Renk Int. Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA) e Agra - Società del seme S.r.l. - 48024 Massalombarda (Ravenna);

Fiorino G-4440, da: Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese) a: Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - 21040 Origgio (Varese) e Funk's Seeds Int. - P.O. Box 2911, Bloomingston - Illinois (USA).

RISO

Smeraldo, decreto ministeriale di iscrizione 1° marzo 1982; Tesoro, decreto ministeriale di iscrizione 11 febbraio 1987, da: Fiorenzo Garavana - Cascina Fracassetta - 13040 Lamporo (Vicenza) a: Sardo piemontese sementi (Sa.Pi.Se.) - Piazza Zumaglini, 14 - 19100 Vercelli.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Brenta, decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988; Mincio, decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da: Agra - Società del seme S.r.l. - 48024 Massalombarda (Ravenna) a: Agra - Società del seme S.r.l. - 48024 Massalombarda (Ravenna) e S.E.S. - Società europea del seme S.p.a. - 48024 Massalombarda (Ravenna).

SORGO DA FORAGGIO

Sudax S-17, decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da: Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (USA) a: Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (USA) e Dekalb italiana S.p.a. - 30172 Venezia-Mestre.

GIRASOLE

Altair, decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988; Antares, decreto ministeriale di iscrizione 9 marzo 1988, da Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (USA) a: Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (USA) e Dekalb italiana S.p.a. - 30172 Venezia-Mestre.

Con decreto del 31 agosto 1988 sono state cancellate dal registro nazionale le varietà di specie agrarie sottoelencate:

	Classe FAO	Decreto ministeriale d'iscrizione
Mais:		
Codone	700	10- 3-1983
Buras LG 5	200	5- 5-1980
Circe LG 9	200	5- 5-1980
Azed	600	15- 4-1986
Sana	600	25- 1-1984
White River	700	13- 4-1977
Mais da granella:		
Adamello	600	1- 3-1982
Altair	600	6- 3-1981
Anemone	700	5- 3-1975
Baio	400	5- 5-1980
Cadillac	600	30- 5-1987
Camel T 930	300	1- 3-1982
Carrubo	800	15- 3-1979
Chameleon T 1058	400	1- 3-1982
Chris	400	5- 1-1974
Columbus	200	15- 4-1986
Flower UC 322	300	21- 4-1978
Fully UC 7603	600	21- 4-1978
Funk's G-69801	300	5- 1-1974
Jef	600	30- 5-1987
Leveret T 929	300	1- 3-1987
Marfil	700	25- 1-1984
Mizar	600	25- 3-1985
Mousson	400	6- 3-1981
Nickerson 601	600	21- 4-1978
Norking PX 32	400	13- 4-1977
Ozark	400	10- 3-1983
Pan	500	30- 5-1987
Poseidon	700	25- 1-1984
Pony TXS 82	200	1- 3-1982
Pulsar	600	25- 1-1974
Selvana	600	25- 1-1974
Tornese	300	5- 5-1980
Voyager	600	10- 3-1983
Wisconsin 270	200	29- 9-1969
Mais da foraggio:		
Miemais 50	500	29- 4-1969

	Decreto ministeriale d'iscrizione
Orzo distico:	
Berenice	25-10-1974
Pepite	25-10-1983
Orzo polistico:	
Ager	7- 1-1972
Doris	11-11-1979
Priora	25-10-1983
Riso:	
Giara	25- 3-1985
Patata:	
Linser Rose	2- 3-1976
Barbabietola da zucchero:	
Alba P	22-10-1969
Bonamono	22- 3-1976
Ceres Trimonomer	22- 3-1976
Kaweaa	12- 7-1969
Kawesaccamono	16- 3-1972
Novadima	5- 5-1980
Polialba	22- 1-1969
Polka	5- 5-1980
Girasole:	
Adalid	27-12-1985
Primasol	1- 3-1982
Soia:	
Alabama	11- 2-1987
Caracas	11- 2-1987
Minnesota	11- 2-1987
Frumento tenero:	
Claudia	11-11-1979
Cona	23-10-1980
Salvia	2-11-1981
Frumento duro:	
Steppa	11-11-1979
Valgerardo	8-11-1975
Valitalico	23-10-1978
Avena:	
Montagnana	8- 3-1972

Con decreto del 31 agosto 1988 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Barbabietola da zucchero:

varietà AS 1985, diventa AS;
varietà Licia, diventa Liza.

Patata:

varietà Ceasar, diventa Caesar;
varietà Primadonna, diventa Yvonne.

Girasole:

varietà Visa, diventa Astro.

Sorgo da foraggio:

varietà Sudax, diventa SX 17.

Mais:

varietà Moll, diventa Roll.

Soia:

varietà Mito, diventa Mito 90;
varietà Ardin, diventa Lidor;
varietà Gena, diventa Epic.

Con decreto del 31 agosto 1988 sono state iscritte nel registro nazionale le varietà di specie agricole sottoelencate:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Lucia	W. Weibull AB con Weibull Sholm - Plant Breeding Institute - PO Box 520, S 261 24 Landskrona (Svezia)
Adriano	Federazione italiana consorzi agrari - Via Curtatone, 3, 00100 Roma
Mirtos	Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarrconto Montagnano (Arezzo)
Promentin	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesque, Perenchies (Francia)
Dardo	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Renania	Hauptsaaten fur die Rheinprovinz Gm bH - Postfach 108021, 500 Koln (FRG)
Frumento duro:	
Simeto	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Via Rossini, 1, 95041 Caltagirone (Catania)
Alcantara	Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Via Rossini, 1, 95041 Caltagirone (Catania)
Martino	Coseme S.p.a. - Compagnia sementi elette meridionali - Via Napoli - Bivio Troia, 71100 Foggia
Pelco	ENEA - Unità agrobiotecnologie - Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma
Ulisse	ENEA - Unità agrobiotecnologie - Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma
S. Alberto	Co.Na.Se. - Consorzio nazionale sementi - Via Selice, Conselice (Ravenna)
S. Paolo	Co.Na.Se. - Consorzio nazionale sementi - Via Selice, Conselice (Ravenna)
Antas	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Facoltà di agraria - Università di Sassari - Via E. De Nicola, 07100 Sassari
Plinio	Federazione italiana consorzi agrari - Via Curtatone, 3, 00100 Roma

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Nepal	Claude Camille Benoist - Ferme de Moyencourt, 78910, Orgerus (Francia)
Ambral	Claude Camille Benoist - Ferme de Moyencourt, 78910, Orgerus (Francia)
Mito	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Celso	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Segale:	
Fasto	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Triticale:	
Campo	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Orzo:	
Tea	I.S.E.A. - Via Marconi, 105, 60015 Falconara Marittima (Ancona)
Salve	ENEA - Unità agrobiotecnologie - Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma e Cermis presso Fondazione Giustiniani-Bandini, 62029 Abbadia di Fiastra Tolentino (Macerata)
Baraka	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Sentinel	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Express	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Grindor	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Podium	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Hulda	W Weibull AB e Weibullsholm Plant Breeding Institute - P.O. Box 520, Landskrona (Svezia)
Mette	W Weibull AB e Weibullsholm Plant Breeding Institute - P.O. Box 520, Landskrona (Svezia)
Colza:	
Sabrina	Semundo Saatzucht Gm bH - Billstrabe 139, 2000 Hamburg 28
Arabella	Semundo Saatzucht Gm bH - Billstrabe 139, 2000 Hamburg 28
Amanda	Semundo Saatzucht Gm bH - Billstrabe 139, 2000 Hamburg 28
Alexis	Venturoli sementi - Via del Ferro, 1, 40065 Pianoro (Bologna)
Cobra	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke K.G. - Hohenlieth, 2331 Holtsee (RTF)
Ceres	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke K.G. - Hohenlieth, 2331 Holtsee (RTF)
Bienvenue	Serasem - Rue Roger Lecerf Premesques, Perenchies (F)
Patata:	
Van Gogh	Kweekbedrijf Ropta - 2PC - Postbus 2, 9123 ZR Metslawier (Olanda)
Obelix	Kweekbedrijf Ropta - 2PC - Postbus 2, 9123 ZR Metslawier (Olanda)
Timate	Stet en Slot Export B.V., Emmeloord (Olanda)
Escort	Cebeco Handesraad - P.O. 182, 3000 Rotterdam (Olanda)
Morene	Hettema Zonen B.V. - Randweg 25, 8304 Emmeloord (Olanda)
Mondial	Hettema Zonen B.V. - Randweg 25, 8304 Emmeloord (Olanda)
Adora	Hettema Zonen B.V. - Randweg 25, 8304 Emmeloord (Olanda)

FORAGGERE GRAMINACEE

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Fleolo:	
Run	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Sauro	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Loglio d'Italia:	
Teanna	Guarnieri Dr. Roberto - Via Monzato, 3, 43029 Traversetolo (Parma)
Nibbio	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Master	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Medoacus	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Festuca Arundinacea:	
Samantha	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Arpa	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Tanit	Istituto sperimentale per le colture foraggere - Via Piacenza, 25, 20075 Lodi (Milano)
Tangaroa	Pratense S.r.l. - Spalto Borgoglio, 31, 15100 Alessandria
Dattile:	
Micol	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Draga	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Loglio perenne:	
Cinquale	Pratense S.r.l. - Spalto Borgoglio, 31, 15100 Alessandria

FORAGGERE LEGUMINOSE ANNUALI

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pisello da foraggio:	
Pianello	ISEA S.p.a. - Via Marconi, 105, 60015 Falconara Marittima (Ancona)
Veccia:	
Josè	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)

FORAGGERE LEGUMINOSE POLIENNALI

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Lupinella:	
Vala	Sisforaggera S.p.a. - Via Marconi, 43, 40122 Bologna
Erba Medica:	
Giulia	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio pratense:	
Perseo.	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Trifoglio bianco:	
King.	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Trifoglio ibrido:	
Levante.	Ceccato sementi S.r.l. - Via Mantegna, 44, 35019 Tombolo (Padova)
Trifoglio alessandrino:	
Akenaton.	Pratense S.r.l. - Spalto Borgolio, 31, 15100 Alessandria
Trifoglio incurnato:	
Rosa	Pratense S.r.l. - Spalto Borgolio, 31, 15100 Alessandria
Trifoglio resupinato:	
Marco Polo	Pratense S.r.l. - Spalto Borgolio, 31, 15100 Alessandria
Ginestrino:	
San Gabriele.	Pratense S.r.l. - Spalto Borgolio, 31, 15100 Alessandria

	Classe FAO e tipo	Responsabile conservazione in purezza
Mais:		
Barcellona	500 S	Cornstates Int. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
Sierra.	600 S	Cornstates Int. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)

89A0131

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso concernente l'attuazione della mobilità del personale nel pubblico impiego

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, è stato fatto-obbligo alle amministrazioni pubbliche di procedere con provvedimento formale alla definizione delle dotazioni organiche provvisorie territoriali rispetto alle quali evidenziare le situazioni di vacanze e di esubero per ciascun profilo professionale, al fine di attuare i processi di mobilità di personale all'interno della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, le amministrazioni che a seguito dei predetti adempimenti abbiano riscontrato posizioni di esubero di personale nei vari profili professionali, vogliano darne comunicazione agli interessati. Ciò per porre in condizione gli stessi di produrre domanda alla propria o ad altra amministrazione presso cui intendono trasferirisi ed essere inquadrati nei corrispondenti posti di vacanze risultanti dalla prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, effettuata a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Si tratta di un adempimento preliminare e indispensabile ai fini della attuazione della fase iniziale del previsto processo di mobilità che può realizzarsi soltanto se gli interessati saranno a conoscenza della loro appartenenza ad un profilo professionale con consistenza numerica superiore a quella prevista dalle piante organiche territoriali.

È opportuno altresì che le amministrazioni, nel fare la suddetta comunicazione agli interessati facciano presente che, ove il loro trasferimento non sia avvenuto nella prima fase di mobilità volontaria, è prevista la loro destinazione ed altre sedi della propria o di altre amministrazioni, tramite provvedimenti d'ufficio.

È da rilevare, infine, che la non avvenuta comunicazione dello stato di esubero al personale interessato farebbe venir meno la possibilità di scelta volontaria della sede più conveniente e quindi sottrarrebbe al medesimo un evidente vantaggio dovuto alla priorità della scelta.

89A0254

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante: «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989).

Nelle premesse del decreto citato in epigrafe, alla pagina 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo comma, dove è scritto: «Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/377», leggasi: «Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337».

89A0226

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardante: «Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1988». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1988)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 26 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «I prezzi di obiettivo, ...*(omissis)*... fissati con il *registro* CEE n. 2268... *(omissis)*... tenuto conto del *registro* CEE n. 2185 ...*(omissis)*», leggasi: «I prezzi di obiettivo, ...*(omissis)*... fissati con il *regolamento* CEE n. 2268... *(omissis)*... tenuto conto del *regolamento* CEE n. 2185 ...*(omissis)*».

Inoltre, alla stessa pagina, sotto la voce «Varietà» al 7° rigo, dove è scritto: «Perustitza . . . . B *512.244*... *(omissis)*», leggasi: «Perustitza . . . . B *514.244* ... *(omissis)*».

89A0242

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento *ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari*:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee*:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100890160) **L. 1.000**